



Data **23 NOV. 2009** | Protocollo N° **653570** | Class.: **E.800.01.1** | Prat. | Fasc. | Allegati N°

Oggetto: **Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore". Nota informativa.**

**A tutti i Comuni del Veneto
Loro sedi**

**All'ANCI Veneto
Via Rossi, 35
35030 Rubano (PD)**

**Alla CNA Veneto
Via della Pila 3/B int. 1
30175 Marghera-Venezia**

**Alla Confartigianato del Veneto
Via Volta, 38
30175 Marghera-Venezia**

**Alla Casartigiani Veneto
Viale delle industrie 19/c/11
30175 Marghera-Venezia**

**Alla Commissione regionale per l'artigianato
Fondamenta S. Lucia
Cannaregio, 23
30121 Venezia**

**e p.c. Alla Direzione Formazione
Fondamenta S. Lucia
Cannaregio, 23
30121 Venezia**

In data 11 novembre 2009 è entrata in vigore la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore", pubblicata sul BUR n. 88 del 27 ottobre 2009 e reperibile sul sito internet della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it). La legge regionale dà attuazione alla legge 17 agosto 2005, n. 174 e determina la contestuale disapplicazione della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Al fine di facilitare gli adempimenti previsti dalla nuova normativa se ne richiamano di seguito gli aspetti più importanti ed innovativi:

standard professionale della figura dell'acconciatore (artt. 1, 3 e 8)

*Direzione Artigianato
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia
Tel. 041/2795891 - Fax 041/2795894
e-mail: dir.artigianato@regione.veneto.it*

1



La legge regionale segna il completo recepimento dello standard professionale della figura dell'acconciatore, quale delineato sulla base dell'Accordo 29 marzo 2007 n. 65/CSR recante "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174". Al riguardo, si richiama la precedente nota 26.11.2008, prot.n. 628040/5905/E.800.01.1, per ribadire che, in attuazione del suddetto Accordo, la Giunta regionale, con provvedimento n. 1272 del 8 maggio 2007, ha approvato i contenuti tecnico – culturali dei programmi e dell'organizzazione delle prove d'esame per lo svolgimento dei percorsi formativi e degli esami finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di acconciatore.

Pertanto, già a partire dalla data di pubblicazione della citata dgr (29 maggio 2007), **l'attività di acconciatore può essere esercitata esclusivamente da coloro che sono in possesso della relativa abilitazione professionale**, vale a dire da coloro che hanno seguito il percorso formativo e lavorativo di cui all'art. 3 della legge n. 174/05, con superamento con esito positivo dell'esame finale.

Si richiama l'attenzione sull'articolo 3, comma 6 della l.r. n. 28/09 secondo cui, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale di acconciatore, sono riconosciuti validi esclusivamente i percorsi formativi riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano che corrispondano nei contenuti e nell'organizzazione a quanto previsto dall'Accordo citato.

soppressione della funzione certificatoria delle Commissioni provinciali per l'artigianato (art. 8)

Com'è noto la legge n. 1142/70 attribuiva alle Commissioni provinciali per l'artigianato il compito di verificare e certificare la sussistenza dei requisiti di qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini.

Dal momento che tale funzione certificatoria trovava il proprio fondamento giuridico in una norma ormai disapplicata, ne consegue che il compito di verificare il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di acconciatore, a far data dal 11 novembre 2009, spetta ai Comuni, che vi provvederanno in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 2, secondo capoverso della Legge n. 241/90;

salvaguardia dei diritti quesiti (art. 6 Legge n. 174/05)

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge n. 174/05 "i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge (17.09.2005) sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3."

Inoltre, all'articolo 6, comma 7 della legge citata è previsto che "a coloro i quali, alla data in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività".



Considerato che la legge n. 1142/70 non trova applicazione neppure rispetto a tali fattispecie, la funzione di verifica e di accertamento della sussistenza (alla data del 17.09.2005) dei requisiti di qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di barbiere e di acconciatore sarà svolta dai Comuni, sempre in sede di presentazione della D.I.A.;

trasferimento d'azienda (art. 5)

Il trasferimento d'azienda per atto tra vivi o mortis causa avviene con la semplice presentazione, al Comune competente per territorio di una comunicazione entro trenta giorni dalla data del trasferimento stesso. Il subentrante, se in possesso dei requisiti professionali, potrà comunque da subito iniziare l'attività;

orari (art. 2, commi 5 e 6)

Le imprese esercenti l'attività di acconciatore potranno rimanere aperte tutti i giorni della settimana, dalle ore sette alle ore ventidue, con il limite delle tredici ore giornaliere. In ogni caso, vige l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, salve le eventuali deroghe concesse dai Comuni, anche in funzione della loro economia prevalentemente turistica, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

sanzioni (art. 7)

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che l'art. 7 della l.r. n. 28/09 individua delle specifiche fattispecie punite con sanzione amministrativa pecuniaria, mentre la norma di chiusura, di cui al comma 4 dell'articolo citato, prescinde dalla previsione dell'art. 7 bis del Testo Unico Enti Locali, fissando l'ammontare della sanzione da euro 250,00 ad euro 1.000,00.

regolamento comunale (art. 4)

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della citata legge regionale, vale a dire entro il 10 maggio 2010, i Comuni dovranno adottare un proprio regolamento di disciplina dell'esercizio dell'attività di acconciatore, sulla base di uno schema tipo che la Giunta regionale dovrà approvare entro il 10 gennaio 2010.

Ciò premesso, si segnala che è quasi ultimata la fase istruttoria di predisposizione del regolamento tipo regionale, il quale conterrà norme riferite non solo all'attività di acconciatore, ma anche a quelle di estetista, barbiere ed altre attività similari.

Dal momento che la verifica del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di acconciatore, come quella per l'esercizio dell'attività di estetista, può risultare complessa, soprattutto nel caso di attestati rilasciati da altre Regioni, la Direzione Artigianato è a disposizione per ogni forma di collaborazione ritenuta opportuna.

Proprio per facilitare i Comuni nell'esercizio di queste nuove competenze, la scrivente Direzione intende organizzare, a partire dal gennaio 2010, degli incontri formativi che coinvolgeranno coloro che all'interno degli uffici comunali si occupano delle attività di acconciatore e di estetista. Al fine di organizzare detti incontri, si pregano gli interessati ad inviare la propria adesione, completa di nome, cognome, recapito telefonico ed indirizzo e-mail,

Direzione Artigianato
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia
Tel. 041/2795891 - Fax 041/2795894
e-mail: dir.artigianato@regione.veneto.it




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

entro il 23 dicembre 2009, ai seguenti indirizzi di posta elettronica.
luca.polesello@regione.veneto.it – adanella.peron@regione.veneto.it.

In attesa di un cortese e sollecito riscontro si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.


IL DIRIGENTE REGIONALE
Vittorio Scrocco

D.ssa Adanella Peron (tel 041 2795823)
Dirigente Servizio disciplina attività artigiane e politiche per l'artigianato

Dott. Luca Polesello
Responsabile Ufficio Segreteria C.R.A. (041 2795879)

Direzione Artigianato
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia
Tel. 041/2795891 - Fax 041/2795894
e-mail: dir.artigianato@regione.veneto.it